

Il ruolo della vittima

(L'attuazione dei principi della difesa sociale e gli interventi normativi a tutela delle persone offese. Il supporto psicologico tra esigenze di tutela ed esigenza di raccolta della prova. L'individuazione dei danni patiti e la loro determinazione tra esigenza di equità risarcitoria e prova giudiziaria. I rapporti con il tribunale per i minorenni nonché con gli enti e le associazioni di sostegno).

Dr Luca Villa

Giudice tribunale per i minorenni di Milano

Filo conduttore della relazione è il tentativo di fornire ai giudici ed ai pubblici ministeri presso il tribunale ordinario alcune informazioni di base sul funzionamento e sul ruolo dei tribunali per i minorenni, sulle variegate prassi operative, sulle linee evolutive (giurisprudenziali e legislative), ovviamente con specifico riferimento agli interventi in presenza di situazioni di abuso su minori.

Senza ripercorrere la storia del tribunale per i minorenni è indubbio che tale organo giudiziario sia una componente essenziale degli interventi di difesa sociale e di tutela delle persone offese vittime di abuso. E' però subito opportuno soffermarsi sulla diversa prospettiva in cui opera il TM.

Se il PM ed il giudice penale sono concentrati sull'accertamento della colpevolezza dell'imputato, il TM, chiamato ad intervenire o fonte stessa della notizia dell'abuso commesso ai danni del minore, è chiamato ad un intervento più ampio¹ che:

- ⊗ (talvolta) precede;
- ⊗ accompagna;
- ⊗ (quasi sempre) segue

l'intervento del giudice penale.

Ad ognuna di tali fasi dell'intervento si accompagnano una serie di problemi e di riflessioni che si intersecano con una molteplicità di fattori variabili cui conseguono approcci e modalità operative diversificate.

¹ Cfr Bettina Lena *«Il Sistema di protezione del minore vittima di reato»* in "Criteri di valutazione nell'abuso dell'infanzia – Elementi clinici e forensi" (a cura di E Caffo, GB Camerini, G. Florit), Mc Graw Hill, collana di psicologia, II ed. 2004, p. 351: "La commissione di un abuso, specie se consumato all'interno della famiglia, attiva infatti due interventi, quello penale e quello minorile, che si snodano lungo percorsi giudiziari diversi; da un lato, l'ambito penale, finalizzato all'accertamento di un comportamento penalmente rilevante; dall'altro, l'ambito minorile, nel quale l'intervento giudiziale si incentra invece sul minore vittima di reato. Al Giudice Penale interessa accertare le responsabilità penali in ordine al reato commesso sul minore; in una simile prospettiva, il migliore interesse del minore sfuma d'importanza rispetto all'esigenza di reprimere il reato e punire il colpevole. Per il Giudice minorile invece, centrali risultano il bambino e il contesto familiare in cui vive, il modo in cui i genitori esercitano le proprie funzioni genitoriali, la loro idoneità educativa, l'adeguatezza dell'ambiente familiare rispetto alle esigenze del minore, in una prospettiva in cui decisivo appare esclusivamente il suo migliore interesse" "

Sempre in sintesi tali fattori possono essere così schematizzati nella seguente (non esaustiva) griglia:

- 1) qualità del soggetto abusante:
 - a) familiare convivente;
 - b) familiare non convivente;
 - c) estraneo affidatario;
 - d) estraneo;
- 2) soggetto abusato
 - a) il minore;
 - b) l'altro genitore;
 - c) altro parente ;
- 3) età e sviluppo psicoemotivo della persona offesa minorenni:
 - a) infante;
 - b) bambino
 - c) adolescente
- 4) le reazioni dell'autore del reato:
 - a) ammissione della colpevolezza:
 - i) con atteggiamento consapevole e disponibile al trattamento
 - ii) con atteggiamento minimizzante
 - iii) con atteggiamento in parte colpevolizzante la vittima;
 - b) negazione della colpevolezza
- 5) le reazioni della vittima del reato:
 - a) presenza/assenza di gravi traumatizzazioni;
 - b) capacità/incapacità di riferire sull'abuso;
 - c) attendibilità/inattendibilità del racconto;
- 6) il contesto familiare:
 - a) protettivo²
 - b) espulsivo/colpevolizzante la vittima
- 7) la presenza o meno di altri familiari ed il relativo atteggiamento rispetto alla rivelazione;
- 8) l'emissione o meno di misure coercitive a carico dell'abusante;
- 9) l'esito del procedimento penale:
 - a) condanna
 - b) assoluzione dubitativa
 - c) assoluzione piena

griglia di valutazione dell'intervento del TM

A seconda delle genesi della rivelazione e dell'interagire dei vari fattori, muta **genesi della rivelazione** il tipo di intervento del sistema giudiziario minorile. Ovviamente non ci si soffermerà sulle singole combinazioni cercando piuttosto di offrire una chiave di let-

² Cfr "Le risposte di aiuto nell'abuso sessuale intrafamiliare sui minori", in *MINORIGiustizia*, 1998/2, numero monografico su: "La valutazione psicologica della credibilità del bambino presunta vittima di abuso sessuale", pag 42: sulle valutazioni che l'esercente la professione sanitaria deve effettuare prima di rivelare l'abuso all'altro genitore: «Occorre considerare infatti, anche se è doloroso ammetterlo, che nella fase iniziale dopo la rivelazione solo un terzo dei genitori potenzialmente protettivi si schierano senza incertezze con il bambino o l'adolescente che rivela l'abuso; molti genitori diventano protettivi solo in un secondo momento, dopo aver attraversato il travaglio del poter vedere e dello scegliere»

tura che aiuti i magistrati del tribunale ordinario a comprendere:

- cosa si può chiedere al tribunale per minorenni;
- quale tipo di relazione instaurare;
- come rendere efficiente e sinergica l'azione del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni;
- come leggere i provvedimenti del Tribunale per i minorenni;
- quali errori evitare.

Punto di partenza è ovviamente l'art 609 *decies* cp, che si riproduce per svolgere una riflessione sulla portata di tale norma a 10 anni dalla sua introduzione, perchè è evidente che introducendo tale norma il Parlamento aveva in mente alcune esperienze giudiziarie (i vari protocolli di intesa tra Autorità giudiziarie, forze dell'ordine e servizi sociali) e cercava in qualche modo di istituzionalizzare tali modelli:

l'art 609 *decies* cp

Art 609 *decies* comma 1 cp: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»

Esaminando il primo comma due sono le riflessioni che si pongono:

- quale modello di giustizia minorile aveva in mente il legislatore?
- cosa fare per i nuovi titoli di reato commessi ai danni di minori?

Ho posto la prima domanda perché ritengo errato il riferimento al “*tribunale per i minorenni*” piuttosto che al “*PM presso il tribunale per i minorenni*”. Si potrà obiettare che si tratta di dizione generica per intendere l'insieme delle autorità giudiziarie minorili ma è lettura a mio parere superficiale.

A chi trasmettere gli atti?

In realtà si tratta di un retaggio culturale derivato dalla natura di volontaria giurisdizione, tipico dei procedimenti del tribunale per i minorenni, con i relativi tratti inquisitori. I tribunali per i minorenni, a partire proprio dagli anni '90, stanno vivendo un importante passaggio dalla figura del **giudice amministratore** (funzionalmente collegato e quasi organico con i servizi sociali) dotato anche di poteri di autoattivazione, al **giudice garante** che opera al di sopra ed al di fuori degli altri pubblici poteri³. Gli innesti dei principi del giusto processo (contraddittorio, diritto alla difesa, tempi ragionevoli) si devono infatti conciliare con la funzione stessa del tribunale per i minorenni e con la necessità per il tribunale di tutelare sempre l'interesse del minore. Le poche norme processuali sono state pertanto continuamente integrate e modulate ed il Giudice si è trovato di fatto a dover “creare” la procedura per salvare i principi costituzionali.

da giudice amministratore a giudice garante

Proprio questa difficoltà di coniugare (con tempi e costi ragionevoli) giusto processo e governo degli interessi (ed in particolare i diritti del minore coniugandoli con diritti degli adulti ed in particolare dei genitori) ha impedito a lungo l'approvazione della nuova legge sulla difesa tecnica nel procedimento minorile prevista dalla legge 149/2001. Oggi ci si trova infatti in una situazione paradossa-

il nuovo ruolo dei difensori innanzi al TM

³ Cfr VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, in *Trattato di diritto di famiglia*, V. II, 2002, Giuffrè, 1025

le. Il legislatore del 2001, nel riformare la legge sull'adozione, ha inserito alcune modifiche procedurali ed in particolare, per quel che qui rileva, ha introdotto l'assistenza tecnica obbligatoria per i genitori sia nei procedimenti di controllo della potestà (art 336 cc) che nelle procedure di adozione di minori in stato di abbandono, imponendo in questa seconda ipotesi la nomina del difensore d'ufficio (art 8 e 10 l. adoz), novità assoluta nei procedimenti civili e che il nostro ordinamento prevede unicamente nei procedimenti penali. Ha inoltre introdotto la figura dell'avvocato del minore in entrambe le procedure⁴. Accortosi che mancava una disciplina che chiarisse chi, come e quando andava nominato il difensore, con il Decreto Legge 24.4.2001 n. 150⁵ è stata sospesa l'entrata in vigore di tali norme "fino all'emanazione di nuove disposizioni (...) e comunque fino al 30 giugno 2002". Tale termine è stato successivamente continuamente prorogato (tranne una piccola finestra di 7 giorni nell'estate del 2006) fino al 30.6.2007 quando, nell'inasione del parlamento, si è deciso di lasciare entrare in vigore la legge così com'è.

Invero il Parlamento ha discusso una serie di progetti ma il testo proposto, se approvato così com'era articolato (con difesa obbligatoria per le parti e per il minore, tempi iper-dilatati, svilimento dell'apporto dei giudici onorari), avrebbe comportato un irrigidimento delle procedure, inconciliabile con un altro principio costituzionale, ovvero la ragionevole durata dei processi (fondamentale trattandosi di soggetti in evoluzione)⁶.

⁴ Cfr M.G. Ruo: "Il curatore, il rappresentante e l'avvocato del minore" in *MINORIGiustizia* 1/2006 p. 91 e ss

⁵ Ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale che sottolineava la evidente aporia del sistema. Così la sentenza 178/2004: « Nella giurisprudenza costituzionale è stato ripetutamente affermato che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere esercitato solo in presenza di una situazione di "evidente mancanza" dei requisiti stessi (...). Tale non può certo essere considerata la situazione in esame, giacché la disciplina transitoria, introdotta dai decreti-legge censurati, si è resa necessaria per il fatto che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla carenza di tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché, più in generale, dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere.»

⁶ La scelta operata desta peraltro non poche perplessità con cui gli operatori si devono confrontare (ed in buona sostanza ogni tribunale per i minorenni sta stilando – in accordo in genere con le associazioni forensi - una sorta di *editto pretorio* con indicazione delle regole applicabili con buona pace della certezza del diritto) e così sintetizzabili:

- nelle procedure ex art 336 cc l'assistenza tecnica del difensore è consentita o è obbligatoria?
- l'assistenza tecnica obbligatoria riguarda solamente i genitori o anche i parenti?
- chi (il giudice, il curatore, il genitore, il minore stesso se ultraquattordicenne come avviene nel penale), come (il difensore da quali elenchi viene scelto, viene retribuito dai genitori o dallo Stato) e quando (sempre o solo in caso di conflitto d'interessi con i genitori) si nomina un difensore al minore?
- quali poteri ha il difensore del minore (ad esempio ha il diritto di incontrarlo e di sapere qual è la collocazione, ad es. in una comunità protetta)?

Sul punto cfr altresì M G Domanico: "Senza norme processuali sulla difesa tecnica in affanno giudici e avvocati" in Guida al diritto de Il Sole 24 ore, Famiglia e minori, n. 8/07 p. 9

E' infine paradossale che il legislatore nello stesso arco temporale in cui introduceva l'assistenza obbliga-

Ciò premesso si pone ora la necessità di un ulteriore raccordo tra l'azione del tribunale ordinario e quella del TM con riferimento alla figura del curatore speciale.

L'avvocato del
minore

L'art 336 cc ora entrato in vigore prevede che il minore sia "assistito da un difensore". I tribunali per i minorenni⁷ si stanno orientando nel prevedere la nomina di un curatore speciale in persona di un avvocato⁸, su istanza del PM minorile, ogni qualvolta vi sia una posizione di conflitto di interessi (art 75 e 78 cpc).

Sappiamo che in alcune ipotesi di abuso il PM ordinario chiede al GIP la nomina nell'interesse del minore degli anni 14, di un curatore speciale ai fini della querela, "nel caso che questi manchi di rappresentanza ovvero che colui che la esercita si trovi in conflitto di interessi con la parte lesa" (dall'art. 338 c.p.p., art. 121 c.p.). E' pertanto ora assolutamente necessario che non si verifichino contrasti nella scelta del curatore. Vi è poi da valutare se il curatore nominato da uno dei due giudici possa esercitare il mandato anche nell'altro procedimento senza un atto specifico di nomina ma ritengo più corretta la risposta negativa. Trattandosi di norma di portata eccezionale il curatore può esercitare solo il mandato specifico conferito. Diversa è la posizione del tutore (nominato per esempio nell'ambito del procedimento di adozione ex art 10 co 3 l. 183/84, oppure ex art 317 bis cc), che invece ha un potere pieno e può agire autonomamente.

Pertanto se il PM dovesse trasmettere al tribunale per i minorenni una segnalazione relativa ad un minore per il quale non è pendente alcuna procedura civile, si verificherebbe una inutile perdita di tempo perché il TM (almeno così è orientato il TM di Milano e mi pare quelli di Torino e Bologna) non farebbe altro che inoltrarla al PM sede per le sue iniziative.

Diversa è più corretta invece la scelta del legislatore nel redigere l'art 14 co 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) che prevede la possibilità di ritardare arresti e sequestri «sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore abita abitualmente dimora» (la competenza del TM si radica infatti con la dimora abituale del minore e non con la residenza formale⁹).

toria nei procedimenti minorili (l. 149/01), abbia previsto la possibilità da parte del Tribunale Ordinario di disporre gli ordini di protezione di cui all'art 342 bis cc su ricorso presentato personalmente dalla parte (art 736 bis cpc introdotto con la l. 154/01). Cfr sul punto F Occhiogrosso: "La complessità della risposta all'abuso sui minori" in MINORIGiustizia, 2/2001 pag 12

⁷ Così i Tpm di Milano, Torino e Palermo.

⁸ In particolare si sono svolti incontri con i locali Consigli dell'Ordine per la predisposizione di elenchi di avvocati esperti di diritto minorile.

⁹ Cfr Cassazione, Sez I Civ, sent. n. 2171/2006: "la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell'esclusivo interesse del minore, al quale deve restare subordinato l'interesse di ciascun genitore, e che l'interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del tribunale dove egli ha la sua dimora abituale, e non come dimora prevalente nell'insieme della sua vita pregressa"

Il secondo aspetto problematico riguarda l'elenco dei reati per i quali si prevede la trasmissione. L'individuare nel dettaglio i reati per i quali prevedere la trasmissione della segnalazione non solo ha lasciato scoperte vecchie fattispecie meritevoli comunque di segnalazione (ovviamente ci si riferisce ai maltrattamenti piuttosto che l'abbandono di incapace), ma anche nuove fattispecie come le mutilazioni degli organi genitali femminili (583bis cp¹⁰) commesse ai danni di minori (in genere a seguito di decisione dei genitori).

In realtà si tratta di norma priva di conseguenze processuali e spetta pertanto a tutte le autorità giudiziarie segnalare al PM minorile ogni situazione nella quale si ravvisi una situazione di pregiudizio per il minore.

Art 609 decies comma 2 cp: «Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede».

Con il secondo comma il legislatore ha introdotto una norma generale che ha dato attuazione a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ed in particolare l'art 5.1 lett a) della convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 25.1.1996) che prevede che nei "procedimenti che li riguardano" il "diritto di chiedere di essere assistiti da una persona, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione"

Il riferimento all'autorità giudiziaria è opportuno perchè può trattarsi sia del PM, che del GIP, che del giudice del dibattimento.

La norma si riferisce esclusivamente alle fasi processuali e non deve pertanto equivocarsi (come talvolta accade specie da parte della Polizia Giudiziaria) su un generico potere dell'autorità penale (magari in assenza di misure coercitive) di limitare la cerchia dei soggetti che possono assistere il minore.

E' proprio da tale norma generale che si deve ricavare il diritto del minore ad essere assistito da persona di fiducia non solo nella fase dell'incidente probatorio, ma anche nel dibattimento.

La norma deve inoltre costituire stimolo perché vi siano tra autorità giudiziaria minorile e giudice penale, quello scambio di informazioni necessarie per scegliere i soggetti che accompagneranno il minore salvaguardando al contempo le esigenze processuali e la serenità del minore.

Collegato al tema dell'assistenza del minore si presentano talvolta delicati problemi quando vi sia in corso una procedura di adozione o si tratti di minore già adottato.

Gli articoli 28 e 73 della legge 184/83 tutelano il minore adottato ed i genitori adottivi con un insieme di norme che a vario livello impongono il segreto sulla famiglia d'origine e sulla famiglia adottiva. Così la famiglia adottiva non può avere notizie sulla famiglia d'origine (se non a limitati fini e con particolari cau-

Per quali reati fare la segnalazione?

Chi regola i rapporti?

¹⁰ Introdotto con la Legge 9 gennaio 2006, n. 7

tele previste dall'art 28 co. 4 l. 184/83) e costituisce reato fornire informazioni idonee a "rintracciare un minore" adottato o in affidamento preadottivo (art 73 co 1 l. 184/83). E' bene sapere che il minore può essere collocato in una famiglia adottiva ancor prima della definitività della sentenza di adozione (e ciò normalmente avviene potendo durare l'intera procedura dell'appello e di cassazione alcuni anni). Ciò comporta – ad esempio – che fino alla sentenza di adozione il minore ha ancora il precedente cognome. Fondamentale pertanto garantire il minore e gli affidatari/adottivi, non facendo incontrare il minore con i componenti della famiglia d'origine, non facendo fornire alcuna indicazione sugli affidatari/adottivi e sul luogo ove vive, non facendo vedere il minore ai componenti della famiglia d'origine (magari non lo vedono da alcuni anni e non conoscerne l'attuale fisionomia lo garantisce maggiormente da spiacevoli incontri) predisponendo idonee cautele nell'organizzare l'audizione del minore.

Art 609 *decies* comma 3 cp «In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali».

Anche il terzo comma non contiene norme che pongano particolari vincoli o che abbiano introdotto novità di rilievo. Si deve premettere che – almeno nella realtà lombarda¹¹ – i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia non si occupano, se non marginalmente, dei minori vittime di abusi sessuali demandando l'intervento al Servizio Territoriale parimenti citato nel comma 3. Ma il Servizio Sociale ha già tra i suoi compiti istituzionali, a prescindere dall'invio da parte del Giudice Penale, quello di intervenire a sostegno di minori vittime di abuso sessuale. Si tratta di intervento in generale demandato al Servizio Sociale (posto che è evidente a tutti che ci si trova innanzi a minore potenzialmente esposto a pregiudizio) ed ora specificatamente individuato con il richiamo normativo operato dall'art 22.3 della legge 8.11.2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali) alla legge 15.2.1996 n. 66 che ha ridisciplinato la materia degli abusi sessuali.

**L'assistenza
psicologica
al minore**

Si deve evidenziare che nell'attribuire ai Servizi Sociali tali interventi si sottolinea che l'operato deve svolgersi «secondo le finalità» della legge citata. Il Servizio pertanto non dovrà intervenire solamente per sostenere i minori in situazioni di disagio o con sostegno al nucleo per recuperare un corretto esercizio delle responsabilità familiari (comma 2 lett c) e d) del medesimo articolo) ma dovrà anche aver cura di salvaguardare le esigenze dell'autorità giudiziaria preposta all'accertamento del reato.

Proprio tale ultima finalità è ribadita e sottolineata nell'ultimo comma dell'art 609 *decies* cp che costituisce forse la vera novità della norma in quanto si stabilisce un raccordo funzionale ed espressamente previsto tra Servizi Sociali e autorità giudiziaria penale.

¹¹ Ma si ritiene a livello nazionale. Sul punto è sufficiente consultare sul sito del Centro Giustizia Minorile (http://www.giustizia.it/minori/dip_giust_min) le circolari del 1996 e 2006 sull'organizzazione e gestione tecnica degli USSM ove non vi è alcun riferimento agli abusi patiti dai minori.

Art 609 *decies* comma 4 cp «*Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento*»

Sul punto l'impressione è che a 10 anni di distanza siano notevolmente cambiati i rapporti tra Servizi e PM/GIP e che, se le iniziali diffidenze e timori non siano superati, si sia almeno acquisita la consapevolezza della necessità di un rapporto ed una maggiore fluidità nelle relazioni (in passato non era raro che il servizio contattasse il Giudice minorile perché "intercedesse" con il PM)¹².

Un'approfondita conoscenza della rete del servizio sociale consente senza dubbio al PM di evitare, specie nella fase dell'avvio dell'indagine, errori che possono pregiudicare gravemente l'esito di un processo.

Proprio da giudice abituato ad un contatto quotidiano con i servizi sociali devo però evidenziare gli aspetti problematici.

Non mi soffermo su quelli, noti, che riguardano la sfera giudiziaria e che in sintesi sono:

- mancanza di giudici specializzati nelle sedi medie e piccole;
- rotazione eccessiva nelle sedi grandi;
- scarso coordinamento con le autorità giudiziarie minorili.

Per quel che riguarda i Servizi Sociali si deve osservare che ci si trova tuttora in una fase di transizione nella quale vi sono troppi modelli operativi e nella quale il processo di decentramento, di liberalizzazione, di tagli ai Servizi Sociali, e di esternalizzazione dei servizi stessi sta creando enormi difficoltà agli operatori con ricadute ogni giorno verificabili.

La legge 328/00 demanda l'organizzazione dei servizi Sociali agli enti locali con un riparto di competenze tra Comuni (art 6), Province (art 7) e Regioni (art 8). La legge prevede poi la possibilità di istituire i "Piani di zona"¹³ (art 8.3 e 19) ed all'interno dei piani di zona si stabiliscono le forme di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale (art 19.1 lett g).

Ogni regione, Provincia e Comune si sono pertanto dotati di propria normativa e, trattandosi di un incontro di studi a livello nazionale, è impossibile fornire un quadro più dettagliato di riferimento.

In realtà ogni Pubblico Ministero dovrà verificare nella propria realtà locale a chi siano demandati i compiti di assistenza per la vittima della abuso, minore o maggiorenne che sia.

E dovrà farlo probabilmente cercando non solo la normativa regionale, ma anche quella locale¹⁴.

Il rapporto con i servizi sociali

crisi dei servizi sociali

Il riparto delle competenze tra gli locali

¹² Cfr sull'evoluzione del rapporto tra Servizi Sociale e autorità penale A Pinna: "Che cosa i servizi territoriali possono e debbono fare" in in "Le risposte di aiuto nell'abuso sessuale intrafamigliare sui minori", in *MINORIGiustizia*, 1998/2 op cit, pag 74

¹³ Si tratta in genere di comuni limitrofi consorziati

¹⁴ Posso qui citare la normativa della Regione Lombardia ed in particolare la LR 7.1.1986 n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali) art 4 L.R. 5.1.2000 n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia) e la legge Regionale 14.12.2004 n. 34 (Politiche regionali per i minori) rinvenibili sui seguenti siti:

<http://www.anaste.net/news/leggi/lr070186n1.html>

<http://www.famiglia.regione.lombardia.it/leggi/lr/organizz/lr1-2000.pdf> e

http://www.famiglia.regione.lombardia.it/min/min_nrm/L34_2004.pdf.

Può così capitare che ci siano Comuni, anche piccoli, che pensando di risparmiare sui costi, hanno deciso di fare tutto da sé, anche con contratti di consulenza con psicologi privati. Sempre più frequentemente ci si imbatte in assistenti sociali o in educatori assunti con contratti a termine o a progetto. Vi sono comuni che hanno istituito SpA, altri che si sono consorziati. In un comune l'inchiesta sociale (composizione del nucleo, vicende storiche del nucleo, visita domiciliare) è fatta dall'assistente sociale comunale; l'indagine psicosociale (che comprende anche colloqui con uno psicologo) dall'unità tutela minori istituita dal Piano di Zona sovracomunale, mentre la valutazione psicodiagnostica è fatta dal CPS e l'assistenza al soggetto abusato dal Consultorio Familiare dell'ASL e così via.

Unico rimedio è pertanto contattare il Comune dove risiede il minore e verificare in concreto con l'assistente sociale quale sia l'organizzazione del servizio e chi si occupa del minore abusato.

Come più volte accennato, il fisiologico e legislativamente riconosciuto raccordo tra autorità giudiziaria penale e tribunale per i minorenni ha posto e pone tuttora una serie di interrogatori e di difficoltà operative.

Cercherò di procedere seguendo l'iter cronologico di un ipotetico procedimento penale.

Innanzitutto vi è la fase iniziale della **gestione della segnalazione**.

La gestione della segnalazione

Come noto la segnalazione può provenire dai contesti più variegati: la famiglia (sia il genitore non abusante/protettivo, che altri parenti), la scuola, i conoscenti, i servizi sociali, le forze dell'ordine, il pediatra di base, gli ospedali, il tribunale per i minorenni, il giudice della separazione, il terapeuta del minore etc.

Si è così in presenza sia di soggetti che dovrebbero essere istituzionalmente preparati che di soggetti che giustamente non sanno a chi rivolgersi, di soggetti che hanno un obbligo giuridico di effettuare la segnalazione e di soggetti privati.

La segnalazione dovrebbe riguardare inoltre non solo il minore vittima dell'abuso ma – in ipotesi di abuso extrafamigliare – anche i figli del soggetto accusato dell'abuso per accertare eventuali inadeguatezze.

Quale che sia la fonte della *notizia criminis*, si ritiene assolutamente necessario che nel tempo più rapido possibile si proceda a far pervenire la comunicazione alle due procure. Quella competente per il luogo ove è stato commesso il reato, e quella competente per il luogo ove abitualmente risiede il minore (che ben possono essere diverse)¹⁵.

Anche se alcuni autori¹⁶ ritengono, per apprezzabili motivi, che il TM possa ricevere informazioni da mantenere riservate, non si ritiene – almeno tale è l'orientamento del tribunale per i minorenni di Milano – che il tribunale possa ricevere atti che rimangono nel fascicolo del Giudice e che possano non essere o-

segretazione degli atti e TM

¹⁵ Cfr D Ghezzi: *op cit*, pag 41.

¹⁶ Cfr Cesare Castellani : “*Gli interventi del Tribunale per i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: coordinamento con il procedimento penale e esigenze di sostegno alla vittima*”. Formazione decentrata del CSM di Trento Trento 20 aprile 2002, pubblicato in www.minoriefamiglia.it

stentati alle parti.

Da un punto di vista generale l'art 76 disp. cpc vieta qualsivoglia potere di segretazione degli atti. Spetterà pertanto al PM Minorile valutare – in accordo con il PM ordinario – quali atti sottoporre al vaglio del TM¹⁷.

Fuorviante il richiamo all'art 10.2 della legge 183/84 sull'adozione che prevede "l'autorizzazione del giudice" per prendere visione e fare copia degli atti. Intanto si tratta di norma prevista nella procedura necessaria per dichiarare l'adottabilità (che tranne casi gravissimi di abuso commesso in età precoce da parte di entrambi i genitori o con la consapevolezza da parte di entrambi, non viene mai aperta), ma si ritiene che tale segreto sia rivolto a tutelare unicamente il segreto rispetto al luogo ove si trova il minore o a tutelare il minore dall'ostentazione degli atti del procedimento rispetto a soggetti che potrebbero non essere considerati legittimati (ad esempio parenti privi di rapporti significativi con il minore).

Sul punto è dirimente quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2002 che ha definito «*distorsiva*» le prassi in uso presso alcuni tribunali per i minorenni di mantenere segreti gli atti del procedimento¹⁸.

D'altra parte non si comprende quale uso ne possa fare il tribunale. Se viene trasmessa una richiesta dal PM di intervento a tutela del minore il tribunale nell'emettere un eventuale provvedimento limitativo della potestà non potrà che farvi riferimento e le parti interessate dovranno poter verificare la congruità della motivazione¹⁹.

Vi è poi l'ipotesi inversa, ovvero dell'abuso emerso nel corso dell'istruttoria svolta innanzi al giudice minorile.

Sul punto non si vede come tutelare efficacemente le indagini penali. In realtà è raro che il minore riveli l'abuso unicamente davanti al Giudice (normal-

¹⁷ Nella risalente giurisprudenza di merito è rinvenibile qualche pronuncia che sembra avvallare un potere di selezione del materiale da rendere noto. In particolar cfr Trib Min Trento 13.4.1976 in Esp. Ried. 1976, fasc 3, 68 così richiamata in Germanò Scarcella "Il Codice del minore" Giuffrè 1978 p. 316: «*Il principio del contraddittorio nel procedimento camerale può trovare applicazione anche limitatamente alla contestazione all'interessato delle risultanze a lui contrarie, poichè ragioni di prudenza e di opportunità sconsigliano che si mettano a disposizione gli atti nella loro integrità*». Decisamente contrario, con ampia motivazione, Corte d'Appello Torino, 3.1.2001, est Pazè, in *Minori Giustizia* 3/2000 p. 164 e ss.

¹⁸ Si riporta il passo saliente: «*Quanto alle eventuali prassi distorsive, esse si risolverebbero in errori cui rimedierebbe in sede di reclamo il controllo dei provvedimenti emessi in prima istanza (come del resto fa la stessa ordinanza per la prassi della segretazione delle relazioni dei servizi sociali, riguardo alla quale esplicitamente individua la norma che la vieta)*»

¹⁹ Sul punto è utile evidenziare che vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali sulla reclamabilità dei provvedimenti provvisori del TM. Per alcune Corti d'Appello (Milano) trattandosi di decisioni provvisorie sempre modificabili da parte del giudice a quo, non sono appellabili. Per altre (Napoli), per altre si applica il rito cautelare uniforme (L'Aquila), per altre (sempre Milano) si tratta di provvedimento non reclamabile ma per il quale l'interessato può sempre chiederne la revoca o la modifica. Quale che sia l'orientamento seguito dai tribunali non si vede come un'autorità giurisdizionale possa fondare un provvedimento limitativo della potestà genitoriale senza rivelare le fonti della sua decisione. Un provvedimento emesso dal TM di allontanamento del genitore, piuttosto che del minore abusato trova il suo fondamento giuridico nell'art 336 cc e quindi nelle ordinarie norme che regolano il procedimento civile.

mente un giudice onorario). Se ciò accade ad un minore che si trova collocato in comunità vuol dire che è stato affidato ad operatori non particolarmente esperti. Se il minore ne ha già parlato o accennato con gli operatori, gli stessi avrebbero dovuto inviare la segnalazione per i canali riservati ai PM ordinario e minorile con salvaguardia pertanto delle esigenze istruttorie.

Se, nonostante tutto, tale rivelazione viene fatta nel corso di un'istruttoria, il Tribunale per i Minorenni si trova nella stessa situazione di qualsiasi giudice ordinario (ed in particolare il giudice della separazione): dovrà inviare il verbale e gli elementi utili e potrà valutare l'eventuale emissione di provvedimenti urgenti a tutela del minore.

Ciò premesso si tratta di valutare in concreto quale sia il migliore intervento nell'interesse del minore.

In alcuni casi il PM ordinario ha necessità di non palesare l'indagine in corso dovendo svolgere accertamenti urgenti quali intercettazioni, perquisizioni, raccolta riservata di informazioni nell'ambiente frequentato dai protagonisti della vicenda oggetto dell'indagine.

Se si tratta di abuso intrafamigliare qualsiasi intervento sulla famiglia (fosse anche la sola convocazione presso il TM) normalmente mette in allarme i soggetti indagati mentre, se si tratta di abuso esterno alla famiglia, spetterà al PM verificare se i genitori del minore, o gli affidatari in genere, siano in grado di garantire adeguata protezione al minore (per esempio non facendo frequentare i luoghi o i contesti nei quali è maturato l'abuso senza con ciò destare sospetti).

Il PM si trova nel primo caso nella scomoda posizione di dover ponderare l'interesse del minore a non essere esposto a situazioni di ulteriore pregiudizio e l'interesse dell'autorità penale ad accertare i fatti reato, ben consapevole che l'accertamento della verità in termini sufficientemente incontestabili è aspetto fondamentale per poter attivare percorsi terapeutici resi spesso difficoltosi dalle divisioni del nucleo familiare sull'accettazione o meno della verità del racconto²⁰.

Ciò premesso si ribadisce che in questa prima fase la scelta deve spettare al PM ordinario in raccordo con il PM minorile.

E' il PM ordinario che potrà valutare se vi sono i presupposti per un provvedimento d'urgenza a carico dell'adulto o se sollecitare in via d'urgenza l'adozione del provvedimento amministrativo di cui all'art 403 cc, oppure ancora informare tramite il PM minorile il TM per l'adozione in via ordinaria di un provvedimento ex art 336 cc (che può essere emesso anche in via d'urgenza e *inaudita altera parte*).

Restando nel settore d'intervento dei servizi e del TM si deve partire innanzi tutto dall'esame dell'art 403 cc (intervento della pubblica autorità a favore dei minori) rispetto al quale si riscontrano diverse opinioni e prassi operative.

Si tratta intanto di vedere se tale provvedimento possa essere emesso in pre-

**Interventi del TM
a tutela di minori
vittime di abuso**

**il collocamento
d'urgenza ex art
403 cc**

²⁰ Cfr D. Ghezzi op. cit.

senza di situazioni di abuso su minori e la risposta non può che essere positiva.

La norma fa riferimento infatti non solo all'ipotesi del minore materialmente abbandonato, ma anche a chi è "moralmente" abbandonato e pare difficilmente contestabile la sussistenza dell'abbandono morale da parte del genitore abusante, o l'accettazione da parte dei genitori dell'abuso commesso da altri (la norma prosegue facendo riferimento anche alla presenza di adulti di riferimento "*incapaci per negligenza, immoralità, di provvedere alla educazione*").

Altro presupposto è una situazione di urgenza che renda necessario proteggere il minore «*sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*». Spetta pertanto all'autorità amministrativa (in accordo con il PM ma senza una vera e propria dipendenza funzionale) valutare se ci si trovi innanzi ad una situazione di attuale pregiudizio che può consistere sia in reiterazione dell'abuso, sia in tentativi di intimorire e influenzare la vittima di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle indagini riservate.

Ciò premesso le divergenze principali concernono il concetto di "*pubblica autorità*".

la "pubblica
autorità"

Segnalo che la giurisprudenza di legittimità non sembrerebbe essersi mai occupata della fattispecie. In dottrina sono presenti orientamenti diversi ma nettamente prevalente è l'orientamento che individua nell'autorità amministrativa l'organo competente a provvedere ex art 403 cc escludendo che tale provvedimento possa essere emesso direttamente dal PM²¹. Senza operare una ricostruzione storica dell'istituto (dalla quale emerge come nell'intenzione del legislatore con tale termine ci si intendesse riferire ai vari enti preposti alla protezione dell'infanzia trattandosi di norma che riproduce sostanzialmente l'art 19 l. 10.12.1925 n. 2227 sostituendo al riferimento ai patroni dell'OMNI²² il più ampio concetto di Pubblica Autorità) ritengo che quanto previsto nella legge 184/1983 sia una buona chiave interpretativa delineando il ruolo del pubblico ministero minorile nelle procedure di adozione (e quindi per situazioni di pari o maggiore gravità a quelle più generiche di cui all'art 403 cc).

Intanto troviamo nell'art 9.1 l. cit un riferimento esplicito a cosa intende il legislatore per "Pubblica autorità" nel settore della protezione dei minori. Si prevede infatti che chiunque «*ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica*» le situazioni di abbandono. Quindi esplicita cosa si debba intendere per autorità pubblica indicando: «*i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità*» e li distingue dal pubblico ministero minorile che è invece il destinatario della segnalazione ed al quale si riconosce unicamente (senza alcun riferimento neppure implicito alla possibilità di emettere provvedimenti provvisori) il potere di assumere «*le necessarie informazioni*» prima di inoltrare le richieste al tribunale.

²¹ Cfr A. Dell'Oro in Commentario Scialoja Branca – Zanichelli 1972, "Emancipazione affidamento e affiliazione", pag 143 e ss; V. De Martino Commentario teorico pratico al Codice Civile. Libro I. Ed PEM 1974, p. 388 e ss; P. Perlingieri Codice Civile Annotato, UTET 1980 p. 849. In Giurisprudenza ritiene la competenza del PM minorile e del Giudice Tutelare Trib Min Milano 12.5.1971 citata in Dall'Oro, op cit. p. 145. *Contra* Trib Min Roma 4.11.1994, Fam e dir 1996, p. 91;

²² Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia

Ritengo pertanto che né il PM ordinario, né il PM minorile possano emettere un provvedimento autonomo, e che sia invece compito del PM minorile inoltrare il provvedimento emesso dalla PA²³ con le sue richieste al TM. Per le stesse ragioni non ritengo neppure che in capo al PM vi sia un potere di revoca o modifica del provvedimento dell'autorità amministrativa.

Concludendo si ritiene tale orientamento maggiormente rispondente ai principi costituzionali del *giusto processo* garantendo maggiore parità tra le parti processuali anche nelle procedure innanzi al tribunale per i minorenni²⁴.

Si tratta sostanzialmente dello stesso rapporto che intercorre tra PM e polizia giudiziaria in occasione dell'arresto in flagranza del reato. Si effettua tale paragone perché la dottrina²⁵ si è posta il problema di eventuali termini di efficacia di tali provvedimenti. Non è raro assistere a collocamenti di minori di cui l'autorità giudiziaria minorile viene informata con molto ritardo (nel caso di minori stranieri non accompagnati anche mesi, ma anche in casi di allontanamento per abusi vi sono stati ritardi che superavano la decina di giorni). Si sostiene infatti che si debba applicare direttamente l'art 13 Cost con tutte le conseguenze del caso in ipotesi di mancata convalida del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.

L'argomento è suggestivo ma dubito della correttezza del ragionamento. L'autore ritiene superabile il profilo della funzione esclusivamente penalistica della norma richiamando una sentenza della Corte Costituzionale²⁶ sul ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico previsto dall'allora vigente l. 14.2.1904 n. 36 sui manicomi e gli alienati. Più di recente si può richiamare la sentenza 105/2001 sul trattenimento degli stranieri immigrati clandestinamente ex art 14 D Lvo 286/98.

Seppur trattando di soggetti con problemi psichiatrici o di stranieri immigrati clandestinamente, e di provvedimenti non emessi dall'autorità penale, tali provvedimenti comunque limitano la libertà personale mentre, nel caso di specie, quanto al minore si sta offrendo un sostegno così come previsto dall'art 30 co 2 Cost e, quanto all'adulto (sempre che sia un genitore), se ne sta limitando la potestà genitoriale e non la libertà personale²⁷.

Ciò non toglie che se il procedimento incide sulla potestà genitoriale è assolutamente dovuta una immediata comunicazione al PM minorile ed un immediato inoltro della richiesta al PM per i conseguenti provvedimenti.

²³ Anche se la norma non prevede una forma specifica quanto un *facere*, le amministrazioni locali sono solite emanare un'ordinanza.

²⁴ Sul punto utile la lettura della Sentenza n. 1/2002 della Corte Cost già citata che affronta il tema del rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento minorile, nonché C A Moro, *Manuale di diritto Minorile*, Zanichelli 2002, pag 118 e ss, VERCELLONE, *Il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà*, in *Trattato di diritto di famiglia*, V. II, 2002, Giuffrè, 1025

²⁵ A Dell'Oro, *cit.* pag 147.

²⁶ C Cost 27.6.1968 n. 74

²⁷ Nella sentenza 105/01 è ben chiara questa distinzione laddove si sottolinea: «Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale»

Si sia provveduto o meno ai sensi dell'art 403 cc, ed una volta ritenuta la necessità di portare a conoscenza del tribunale la situazione del minore, spetta comunque al TM valutare quale provvedimento adottare nel suo interesse.

Come premesso le soluzioni sono numerose e devono tenere in considerazione le evoluzioni del procedimento penale.

Peraltro il primo problema che si deve porre il tribunale è se procedere d'urgenza, senza sentire i genitori "contro" i quali è emesso il provvedimento, o se instaurare un previo contraddittorio.

art 336 cc e contraddittorio

L'art 336 cc prevede infatti la necessità della audizione ma unicamente per definire il procedimento. In via d'urgenza può provvedere anche d'ufficio ma si pone il problema dell'assenza di riferimenti temporali rispetto all'integrazione del contraddittorio.

Anche su questo punto le prassi sono assai difformi. Personalmente ritengo di dover applicare, ma unicamente come parametro normativo di riferimento, il termine di 15 giorni previsto dall'art 669-sexies cpc e dall'art 736 bis co 3 cpp introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n.154 (*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*) per gli omologhi ordini di protezione emessi ex art 342 bis cc.

Si tratta poi di decidere se procedere o meno all'ascolto del minore.

l'ascolto del minore

Non ritengo di poter svolgere una disamina approfondita del tema²⁸ se non per sottolineare che il giudice minorile deve essere consapevole del rischio di sovrapposizione degli ascolti²⁹ e dei possibili inquinamenti probatori. Non di rado peraltro si è in presenza di situazioni nelle quali il PM preannuncia già la propria intenzione di archiviare il procedimento e pertanto nulla osta ad un ascolto immediato.

Pertanto, quando ci si trova in una fase nella quale sono in corso incidenti probatori o consulenze nell'ambito del procedimento penale, si cerca di evitare o

²⁸ Sul punto si consiglia la lettura di P Pazè "L'ascolto del minore" (27.1.04), relazione all'incontro di studi del CSM tenutosi Roma, 17-19 novembre 2003 "I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del rapporto genitore/prole" e rinvenibile sul sito dell'AIMMF (<http://www.minoriefamiglia.it>), per un'ampia rassegna storica e per utili indicazioni operative anche sulle tecniche d'ascolto. Con specifico riferimento all'ascolto del minore vittima di abuso intrafamigliare cfr. altresì D. Ghezzi, *op. cit.*, p. 39, G Calcagno "L'attività del giudice minorile dalla segnalazione all'accertamento" in "Le risposte di aiuto nell'abuso sessuale intrafamigliare sui minori", in *MINORIGIUSTIZIA*, 1998/2 *op cit.*, nonché il numero monografico di *MINORIGIUSTIZIA* 2/2001 "L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto".

²⁹ Sui danni che può provocare la ripetizione degli ascolti da parte di diversi operatori spesso senza alcuna sinergia e coordinamento cfr S. Abbruzzese "Accordi: Polizia e psicologia per l'ascolto del minore" in *MINORIGIUSTIZIA* 1/2002 p. 38 ove riporta la seguente esperienza concreta: "La prima volta racconta tutto all'assistente sociale, che in seguito l'accompagna ai Carabinieri per ripetere la stessa deposizione. Dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica viene ascoltata dal Pubblico Ministero, prima da sola, poi con la madre, che si decide a fare anche lei la denuncia. La procura segnala il caso al tribunale per i Minorenni per gli opportuni provvedimenti cautelari; nel frattempo la ragazzina si trasferisce presso la nonna materna. Viene ascoltata dal Giudice dei minorenni. Intanto la madre decide di separarsi dal marito: la ragazzina viene ascoltata prima dall'avvocato, diverso da quello che segue la vicenda penale, ed in seguito dal giudice della separazione. Intervengono delle vicende patrimoniali, per cui la ragazza viene ascoltata anche dal Giudice Tutelare. Viene disposto l'incidente probatorio, la ragazzina viene rassicurata: sarà l'ultima volta che racconterà la sua triste vicenda; ma non è vero, viene richiamata per il dibattito perchè alcuni particolari della sua deposizione non erano chiari. (...)."

di limitare gli ascolti. In taluni casi si tratta però di atti necessari (ad esempio perché il minore manifesta difficoltà rispetto al collocamento in atto, oppure perché si devono valutare istanze di parenti di poter incontrare il minore). In tal caso è bene cercare di limitare il più possibile i riferimenti all'oggetto specifico dell'intervento penale.

L'ascolto può inoltre rivelarsi utile o necessario quando ci si trovi innanzi a vicende processuali connotate da elevata conflittualità e da esiti incerti. Esempio tipico è l'abuso intrafamigliare, con l'adolescente isolata dal contesto familiare e con un esito processuale incerto. Il tribunale per i minorenni può averne disposto l'allontanamento trovandosi di fronte ad alternative comunque drammatiche: a) la minore ha detto la verità e quindi si tratta di vittima di un abuso; b) la minore ha rivelato un falso abuso ed in tal caso ci si trova innanzi ad un adolescente con un disturbo della personalità che necessita di cure particolari³⁰. Purtroppo non è infrequente che tale modo non venga sciolto in sede penale e compito del tribunale per i minorenni è offrire, alla minore ed al nucleo familiare, tutte le risorse (sostegni psicologici individuali, terapie familiari) per cercare di "limitare i danni" che tale incertezza può produrre.

Non è raro dover spiegare al minore proprio tali aspetti ed è bene che questo intervento lo compia un giudice togato che conosca bene le dinamiche tipiche del processo penale.

D'altra parte può rendersi invece necessaria l'audizione da parte di un giudice onorario esperto in materia di abusi, proprio per orientare il collegio negli interventi successivi e per consentire un ascolto più approfondito del minore dal punto di vista psicologico.

In tal caso ritengo doveroso l'invio d'ufficio (o tramite il PM minorile) di copia dei verbali all'autorità giudiziaria penale che si sta occupando del minore.

Quanto alle modalità dell'ascolto, solitamente si procede in assenza dei genitori e dei rispettivi legali per consentire una comunicazione più fluida. Se nei procedimenti di separazione è agevole raccogliere il consenso delle parti rispetto a tale modalità³¹, ovviamente diversa è la situazione in presenza di un'indagine per un abuso intrafamigliare. In tal caso può pertanto rendersi necessario l'ascolto protetto con le modalità note (vetro specchio, video-registrazione etc).

**modalità
dell'ascolto**

Venendo ai provvedimenti tipici, il legislatore indica come prima opzione non solo nell'ambito penale, ma anche nel campo minorile, l'allontanamento del genitore o del convivente abusante.

**l'allontanamento
dell'abusante**

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 330 e 333 cc. Le norme non brillano per sistematicità. In entrambi si fa espresso riferimento non solo

³⁰ Cfr G Calcagno, *op. cit.*, p. 70: "Anche il bambino usato come strumento di una falsa denuncia di abuso nel conflitto tra le figure parentali, o tra chi comunque ne riveste i ruoli, vive infatti una situazione ad alto rischio e deve essere protetto attraverso lo svelamento e lo smascheramento delle calunnie o della finzione".

³¹ Cfr il protocollo sull'ascolto del minore elaborato dalle associazioni forensi degli avvocati minorili e dai magistrati del TM e del Tribunale ordinario di Milano, sezione famiglia:
http://www.minoriefamiglia.it/download/osservatorio_ascolto_milano.PDF

al «maltrattamento» ma anche all'«abuso».

La decadenza dalla potestà (330 cc) non può che riguardare il genitore, e pertanto è poco coerente che nella stessa norma sia previsto (con modifica introdotta nel 2001) anche l'allontanamento del «convivente». Sempre tale norma prevede in alternativa l'allontanamento del “figlio dalla residenza familiare”.

Parimenti l'art 333 cc prevede l'allontanamento del minore, del genitore o del convivente abusante in presenza di comportamenti non così gravi da comportare la decadenza del genitore dalla potestà.

Il tribunale pertanto si trova a dover esaminare la situazione complessiva del nucleo familiare ed il modo con il quale viene affrontata la vicenda processuale per valutare quale sia il provvedimento più conveniente per il minore, così come deve valutare – rispetto all'ipotesi di allontanamento del solo adulto abusante – se lo stesso sia in grado di rispettare l'ordine di allontanamento e quale possa essere l'atteggiamento degli altri componenti del nucleo.

Non è raro infatti che vi sia una disponibilità all'allontanamento del presunto abusante, ma non vi sia poi la capacità di denunciarlo se questi prova a contattare il minore o ad avere rapporti con gli altri componenti del nucleo.

Sul punto vi sono inoltre evidenti carenze normative.

Un provvedimento come l'ordine di allontanamento deve essere accompagnato da misure efficaci per garantirne l'esecuzione. Vi sono invece evidenti difficoltà quando si assistono a violazioni delle prescrizioni.

Se l'adulto è stato allontanato con provvedimento del GIP ex art 282bis cp e l'indagato viola le prescrizioni si potrà provvedere con un aggravamento della misura (dubbio peraltro l'aggravamento quando la misura è stata disposta in deroga ai limiti di pena di cui all'art 280 cpp così come previsto dall'art 282 bis co 6 cpp ed in tal caso vale quanto si osserva in seguito sulla mancanza di una sanzione penale).

Se l'adulto è stato allontanato su istanza del coniuge o del convivente ex art 342 ter cc, e l'adulto viola le prescrizioni è prevista la sanzione di cui all'art 388 co 2 cp in forza del richiamo operato dall'art 6 della legge 4.4.2001 n. 154, ed è comprensibile la necessità della querela vista che tale provvedimento è adottato ad istanza di parte.

Ma se ad essere violato è l'ordine di protezione del tribunale per i minorenni ex art 330 o 333 cc su istanza del PM minorile (tipicamente in presenza di coniugi o conviventi “deboli”), è illusorio sperare in una querela pur potendo ricadere la fattispecie in quella prevista dall'art 388 co 2 cp se connesso vi è un provvedimento sull'affidamento (e non succede sempre).

Si tratta pertanto di ordine privo di un reale presidio se non mediante la “minaccia” dell'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della potestà. Peraltro il successivo allontanamento del minore rischia di essere letto dal bambino come una punizione nei suoi confronti.

Tornando al provvedimento di cui all'art 282bis cpp è opportuno segnalare che a seguito della introduzione della novella legislativa sul c.d. affidamento

condiviso, ed in seguito alle decisioni per ora assunte dalla Corte di Cassazione³² che ha riconosciuto la competenza del tribunale per i minorenni anche sulle questioni economiche connesse all'affidamento dei minori figli di coppie non coniugate, si deve ritenere che le decisioni relative al contributo al mantenimento verranno meno non solo se sopravvenga l'ordinanza di cui all'art 708 cpc da parte del tribunale ordinario, ma anche in presenza dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, trattandosi comunque di un "*provvedimento del giudice civile in ordine ... al mantenimento dei figli*" concetto che è posto in alternativa ("*ovvero*") rispetto ai rapporti patrimoniali tra i "coniugi".

Ciò premesso, l'aspetto problematico concerne il rapporto che intercorre tra il provvedimento del GIP ex art 282bis cpp di autorizzazione ad incontrare i minori ed eventuali provvedimenti contrastanti del TM.

i rapporti con il minore dell'adulto allontanato dal GIP

Intanto si deve rilevare che nel comma 1 non si fa riferimento ad incontri generici tra il genitore ed i famigliari, ma ad incontri che dovrebbero avvenire presso la casa familiare. Normalmente il Tribunale per i Minorenni dispone che gli incontri avvengano in altri spazi.

Pertanto se non vi sono cautele particolari (tanto che si pensa di poter autorizzare gli incontri), se non il pericolo di reiterazione del reato anche in contesti diversi dall'abitazione, sarebbe opportuno lasciare ai successivi provvedimenti del tribunale per i minorenni od alle indicazioni dei servizi sociali incaricati dal TM la regolamentazione dei rapporti perché contestualmente alle misure coercitive normalmente si avviano gli interventi terapeutici per i quali è utile intervenire con le necessarie modifiche da parte di un'autorità che ha specifica competenza minorile.

Nè il comma 2 dell'art 282bis cpp pone particolari ostacoli, perché si fa riferimento ai luoghi "abituamente" frequentati dalla persona offesa, e lo spazio neutro tale non è.

Nulla pertanto sembra impedire la coesistenza dei due provvedimenti ed è opportuno, proprio per evitare equivoci da parte degli operatori, chiarire se si intende disporre un divieto assoluto (per esempio per il pericolo di intimidazioni) o se gli operatori dei servizi sono nelle condizioni di intervenire organizzando le visite con le modalità ritenute necessarie.

L'alternativa è complessa e con tempi non brevi. Il Servizio si è così talvolta visto costretto a chiedere al TM di poter avviare un percorso terapeutico (che può caratterizzarsi anche per la multidisciplinarietà e l'intervento di diversi operatori), il TM non può intervenire pendendo una misura coercitiva ed il GD deve inoltrare di fatto la richiesta al PM titolare delle indagini perché chieda al GIP una modifica della misura. Ottenuta la modifica il TM emetterà un provvedimento (collegiale), magari non perfettamente coincidente con quello emesso dal GIP e comunque con tempi che si possono immaginare non brevi.

Accanto all'allontanamento del genitore possono essere disposti altri provvedimenti e non è infrequente l'attivazione di un servizio di assistenza educativa

assistenza educativa a domicilio

³² Cfr Cass I Sez civ ord n. 8362/07, 22.3.2007 e Cass I sez civ ord. n. 19406/07 del 21.9.2007

a domicilio.

Tale intervento può rivelarsi molto utile ed ha un triplice scopo (a seconda dei casi in via alternativa o congiunta):

- fornisce una visione “interna” sulle dinamiche famigliari;
- è un primo intervento a sostegno del minore (dal punto di visto psicologico, educativo, ricreativo e scolastico, a seconda dei casi);
- fornisce un supporto pedagogico per il genitore.

Anche l’educatore pertanto può rivelarsi in seguito una fonte molto utile di notizie e può rappresentare la figura di riferimento alla quale far accompagnare il minore nelle sedi processuali.

Se non si decide di tutelare il minore allontanando il genitore vi è l’alternativa dell’allontanamento del minore il quale può essere collocato - da solo o con il genitore non abusante (normalmente la madre) - in una struttura o in un contesto familiare.

**l’allontanamento
del minore**

Anche sotto la spinta della previsione della chiusura delle comunità per minori (art 2 .4 l. 184/83 come sostituito dall’art 2 l. 149/01 che ha fissato nel 31.12.2006 il “superamento” del ricovero in istituto) si assiste ora ad una positiva proliferazione di modelli³³.

Senza dubbio non siamo più in presenza degli istituti per i minori di inizio secolo, e si hanno ora diverse tipologie:

- piccole comunità distinte per tappe evolutive (per soli infanti, per adolescenti con finalità educative a bassa soglia di protezione),
- comunità famiglia (comunità di piccole dimensioni organizzate intorno ad uno o più nuclei famigliari; comunità con un numero di educatori idoneo a ricreare rapporti interpersonali famigliari);
- famiglie professionali (in particolare per minori traumatizzati) ovvero composte da coppie che hanno seguito corsi di preparazione specifica per accogliere minori con gravi problematiche;
- comunità mamma-bambino (ove se necessario viene svolto anche un intervento di sostegno alla genitorialità);
- comunità per genitori (in genere tossicodipendenti) e bambini;
- comunità terapeutiche (per minori con diagnosi psichiatriche);
- comunità con progetti per l’autonomia (in genere miniappartamenti con spazi condivisi).

E’ evidente che a seconda della struttura individuata ci si potrà avvalere di diverse professionalità.

Per quel che qui interessa particolarmente utile per il giudice minorile sono

³³ Cfr P Pazè: “Ritornare al diritto. Equivoci e pregiudizi sugli educatori delle comunità per minori”, in MINORIgiustizia 2/2001 “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto”, p. 123. L’A. sottolinea in particolare il paradosso di ritenere al contempo gli educatori degli incaricati di pubblico servizio (con tutte le conseguenze note) dopo aver previsto che le comunità si debbano essere modellate secondo schemi il più possibile prossimi a quelli famigliari. Contra cfr P. Forno autore di altro articolo nello stesso numero monografico, p. 100 e ss “L’obbligo di denuncia penale degli operatori delle comunità una sfida all’omertà”.

le relazioni di osservazione redatte dagli operatori della comunità che possono riguardare sia gli aspetti psicologici, che quelli comportamentali, come le osservazioni degli incontri con i parenti (se avvengono in comunità).

Altro tipo di informazioni sono invece fornite dai servizi che curano i rapporti tra i minori ed i parenti.

Anche qui vi è più di un modello e diversi termini: spazio neutro, incontro protetto, incontro osservato.

Gli operatori dei servizi spesso si trovano in difficoltà nell'interpretare i nostri dispositivi ed è bene essere chiari.

In un caso (nel quale vi era stata una denuncia per presunti abusi ai danni della minore da parte della nonna paterna sporta nel corso di una procedura di separazione) vi è stata la denuncia da parte della madre nei confronti degli operatori che avevano consentito al padre di accompagnare da solo la bambina nei bagni nell'ambito di un incontro in "spazio neutro". In realtà "spazio neutro" vuol dire solamente che l'incontro avviene in un territorio neutrale (nel caso di specie il padre conviveva con la nonna paterna e pertanto non poteva portare con sé la figlia a casa), e lo strumento dello spazio neutro serviva al TM (il PM nulla aveva disposto in ambito penale) per avere informazioni sulla qualità della relazione padre/bambina visto che la madre ne ostacolava il rapporto. Nulla vietava pertanto la presenza di momenti di autonomia.

Diverso è invece l'incontro protetto nel quale l'operatore deve essere sempre presente e in grado di vigilare e intervenire. Analoghe finalità ha l'incontro osservato nel quale peraltro l'indice di protezione è meno elevato.

Quali che siano i provvedimenti assunti, il tribunale per i minorenni deve valutare se è necessario limitare o meno la potestà genitoriale e se è necessario farlo nei confronti di entrambi o di un solo genitore.

la limitazione della potestà

L'abuso può infatti essere stato commesso da terzi ed è di tale gravità che, nonostante la disponibilità e le capacità dei genitori si rende necessario un suo diverso collocamento. Anche in tal caso, se vi è il consenso dei genitori, non è affatto necessario limitarne la potestà genitoriale e ben si potrebbe provvedere nell'ambito di un intervento di mero "controllo e sostegno"³⁴.

i c.d. "controlli e sostegni"

In altri casi si può ritenere sufficiente l'emissione di un provvedimento nel quale vi è una limitazione parziale della potestà attraverso lo strumento delle prescrizioni di cui all'art 333 co 1 cc, che consente al TM di «*adottare i provvedi-*

le prescrizioni

³⁴ L'intervento di sostegno è espressamente previsto dall'art 1 l e 1.3. 183/84 ed è chiaramente un intervento che prescinde da provvedimenti del TM (*"Lo stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze sostengono ..."*). Con tale termine si intendono tutti quegli interventi dei giudici minorili – spesso non strettamente necessari quando i Servizi Sociali sono in grado di esercitare autorevolmente il proprio mandato - con i quali si chiede di vigilare sulla situazione del minore (ad esempio effettuando incontri con vari operatori che seguono il minore) sostenendo i genitori nei compiti educativi attraverso vari interventi (psicoterapia, assistenza domiciliare, interventi socioassistenziali, attività ricreative, sostegni a livello scolastico etc). In realtà i Servizi Sociali si trovano spesso in difficoltà con le proprie amministrazioni e "chiedono" a loro volta al TM di essere sostenute, attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nei confronti degli amministratori per rafforzare le richieste e far apprestare le necessarie risorse. Si tratta in realtà di un compito improprio.

menti convenienti», meglio descritte nell'art 12.4 l. 184/83 che prevede che il Giudice Delegato (eccezionalmente anche con provvedimento monocratico) «*ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore*».

Si ha una prescrizione ma rimane inalterata la titolarità della potestà e quindi sarà sempre il genitore a provvedere, ben consapevole che la violazione delle prescrizione potrà comportare una nuova segnalazione ed un provvedimento ulteriormente limitativo la potestà.

Se neppure le prescrizioni vengono rispettate, o se si ha la fondata convinzione che comunque non verrebbero rispettate, il TM può incidere ulteriormente e immediatamente³⁵ sulla potestà genitoriale limitandola con lo strumento dell'*affidamento ai servizi sociali*³⁶.

l'affidamento ai servizi sociali

Non è questa la sede per una compiuta illustrazione dell'istituto trattandosi in buona parte di una ricostruzione operata dalla giurisprudenza di merito coordinando varie norme, contenute in testi diversi e prodotte in epoche e contesti sociali e giuridici assolutamente differenti.

In particolare si fa risalire la genesi dell'istituto all'affidamento dei *giovani irregolari* al Servizio Sociale Minorile di cui all'art 25 RD 1404/34 e se ne individua la conferma nell'art 5 legge adoz (che riguarda in maniera espressa l'affidamento a terzi).

Quanto all'attribuzione ai Comuni del ruolo di affidatario, ciò si ricava dalla lettura degli articoli 22, 23, 25 DPR 616/77 secondo i quali sono attribuite ai Comuni "*le attività relative...agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle AG minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile*". Tali norme sono ancora attuali perché richiamate dall'art. 6 comma 2 della legge 8.11.2000 n°328 (*legge quadro sul sistema dei servizi sociali*).

Dalle norme anzidette, dunque, si desume che è compito dei Comuni eseguire i provvedimenti dell'AG minorile. Ne consegue che, se si tratta di eseguire un *provvedimento limitativo della potestà*, il Comune (ente assistenziale) dovrà sostituirsi al genitore nell'esercizio della quota di potestà sottratta a quest'ultimo e quindi diventare affidatario del minore.

Acquista in tal modo un senso giuridico la formula, molto spesso utilizzata dai TM nei propri decreti, con la quale si "*affida il minore al Comune di ...affinché...*".

Si può peraltro osservare che una maggiore precisione e chiarezza da parte del legislatore sarebbe stata auspicabile tanto più in presenza di un provvedimento

³⁵ Vedi art 2 co 3 l. 184/83: «*in caso di necessità ed urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'art 1 commi 2 e 3*»

³⁶ Cfr E. Biancon: "*La tutela dei minori attraverso l'affidamento ai Servizi Sociali*", in *MINORIGiustizia* 1/2006 p. 242; F Mazza Galanti "*Esperienze e prospettive di un lavoro integrato fra servizi e giustizia*" §7 "*L'affidamento ai Servizi dell'ente locale*" in *MINORIGiustizia* 4/1999 P. 47; G. Sergio, "*Tutela dei minori e garanzie dei diritti nel procedimento camerale minorile: interazione e interferenze tra amministrazione e giurisdizione*", in *Dir. Fam Pers.* 1998 pp 1598-1599

così diffuso (e così sollecitato dagli enti), dai contorni comunque poco definiti e che crea continuamente agli operatori difficoltà interpretative nell'individuare i poteri residui dei genitori.

La norma di riferimento è in realtà l'art 5 l. adoz. Pertanto con l'affidamento del minore al Comune si limita la potestà genitoriale alle decisioni relative *“all'educazione e istruzione che saranno assunte tenendo conto delle indicazioni dei genitori”* nonché, aggiungo, a tutte le decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio Sociale. Peraltro, non coincidendo il Servizio Sociale con il soggetto collocatario (che possono essere gli stessi genitori, una famiglia affidataria, una comunità), possono aversi diverse ipotesi ed è compito in realtà del tribunale rendere maggiormente comprensibili i provvedimenti chiarendo come sia ripartito l'esercizio della potestà.

Altra possibile fonte di interferenze tra i due procedimenti è l'espletamento di consulenze tecniche. Sia per evitare di sovrapporre CTU e ascolti del minore relativamente ai fatti di abuso, sia per non aggravare il disagio, sia per non rischiare inquinamenti probatori è assolutamente opportuno un raccordo tra i due interventi giuridiziari³⁷.

Le consulenze tecniche

Tendenzialmente il Tm dovrebbe disporre le indagini psicosociali e le valutazioni diagnostiche una volta che il PM e/o il GIP abbiano completato l'indagine e quando si ritiene di dover approfondire aspetti che sono superflui nell'ambito penale (in particolare la relazione con il genitore, la relazione con l'altro genitore etc, le relazioni tra fratelli) o se il PM ha deciso di archiviare senza procedere all'ascolto del minore.

Può peraltro accadere anche l'inverso, ovvero che sia il PM presso il tribunale ordinario ad attendere l'esito di una CTU già disposta nell'ambito del procedimento minorile quando è nell'ambito di tale procedimento che il minore ha fatto la rivelazione dell'abuso.

Particolare attenzione deve essere prestata da parte dei giudici minorili nella formulazione del quesito che – se è in corso il procedimento penale – dovrebbe astenersi dal toccare il punto relativo alla ricostruzione dell'abuso. In realtà il giudice minorile ha bisogno della consulenza tecnica per individuare gli interventi (spesso di tipo terapeutico) necessari ed in taluni casi il collocamento più idoneo del minore, e per procedere necessita di un inquadramento diagnostico della personalità del minore e dei componenti del nucleo familiare. Così come può essere necessario accertare quali siano le ricadute psicologiche che ha o ha avuto il procedimento penale stesso. Come si vede sono piani distinti che peraltro possono rivelarsi molto utili nell'ambito del procedimento penale (tra l'altro anche per valutare l'entità del danno sofferto dal minore).

il quesito

Sul punto si deve osservare che nei casi più delicati una quantificazione del danno patito dal minore può rivelarsi intempestiva se il procedimento penale si

³⁷ In generale sulle consulenze si rinvia a E Caffo, GB Camerini, G Florit, *“Procedure Operative della consulenza tecnica” in Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia* op cit, ag 374.

conclude a breve distanza di tempo dai fatti. Proprio i giudici minorili hanno ampia esperienza di traumi che i minori, anche a distanza di moltissimi anni, non sono riusciti ad elaborare, così come è esperienza comune verificare come spesso gli autori di abusi siano a loro volta stati vittime di reati a sfondo sessuale.

Diversa e meno delicata in genere la sovrapposizione dell'intervento del TM in presenza di procedimenti per il reato di maltrattamenti.

i maltrattamenti

Quanto ai procedimenti penali si possono infatti delineare alcune evoluzioni tipiche: la genesi è la denuncia per maltrattamento ed in questo caso vi possono essere sovrapposizioni nelle audizioni (non ravvisandosi particolari controindicazioni). Nelle ipotesi più gravi, ed in particolare quando si è disposto l'allontanamento o il collocamento in comunità o quando sono state disposte misure coercitive nel procedimento penale, sarebbe opportuno un raccordo con il PM ed il GIP in vista dell'udienza preliminare.

Per il giudice minorile (ma in realtà dovrebbe essere così anche per il Giudice ordinario ed il PM), anche in presenza di episodi di maltrattamento, scopo primario è il recupero (se vi sono gli spazi) del ruolo genitoriale. Sappiamo che vi sono casi nei quali anche alcune forme di abuso possono essere oggetto di adeguato trattamento³⁸.

Se, dopo la denuncia, l'allontanamento, l'arresto etc, è stato avviato un intervento da parte dei Servizi Sociali e se la tempistica dell'intervento non è incompatibile con i tempi processuali³⁹, è opportuno che il GUP attenda gli esiti delle indagini e degli interventi disposti dal TM perché l'indagine minorile è in grado sia di fornire elementi dal punto di vista probatorio (dando uno sguardo approfondito delle dinamiche psicologiche, delle relazioni familiari, della personalità dei protagonisti), sia di fornire elementi prognostici (pericolo di reiterazione dei maltrattamenti) e basi più sicure nell'individuare la pena da comminare ex art 133 cp.

Così come sarebbe utile, prima di concedere la sospensione condizionale della pena, acquisire tramite il TM, il Servizio Sociale o il curatore del minore informazione sugli interventi in atto, eventualmente anche per rafforzare la funzione del beneficio alla *«eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»* (art 168 cp). Prendere spunto, ad esempio, dall'obbligo di recarsi al NOA, piuttosto che di frequentare il CPS o di rispettare la regolamentazione degli incontri e dei rapporti con il minore stabilita dal TM⁴⁰.

**pena sospesa e
interventi del TM**

³⁸ Cfr D Ghezzi, op. cit. p. 50

³⁹ Ci si riferisce in particolare ai termini previsti per la custodia cautelare in carcere che sono di norma molto più brevi rispetto a quelli necessari per un percorso di recupero dei legami familiari e per un trattamento terapeutico, ma anche ai tempi spesso assai più lunghi, rispetto ad un procedimento minorile medio, quando si procede nei confronti di un imputato libero.

⁴⁰ Cfr GIP Trib Milano 18.1.1993, est G Leo, imp G.D. in *Minori Giustizia*, Franco Angeli, 1995 p. 133. Il Tribunale nell'applicare la pena ex art 444 cpp ha subordinato la sospensione della pena subordinandola, *«nel corso di un triennio, a far tempo da oggi, dell'obbligo di non incontrare i minori S.M., DT e LT e comunque di non recarsi negli stabili in cui gli stessi abitano»*. Dall'ampia motivazione emerge che al

La consapevolezza della possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena ex art 168 co 1 n. 1 cp rafforzerebbe assai l'intervento del giudice minorile con sicuro beneficio per la vittima del reato che si sentirebbe maggiormente tutelata.

Un ultimo profilo concerne le pronunce di decadenza del genitore dalla potestà.

**La decadenza
dalla potestà
genitoriale**

Capita non di rado di ricevere dagli uffici di esecuzione delle Procure Ordinarie, gli estratti di sentenze divenute irrevocabili nelle quali si è dichiarata la pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale ex art 609 *nonies* co 1 n. 1) cp o nelle altre ipotesi previste dall'art 34 cp.

E' sempre opportuno evidenziare che tale pena accessoria consegue solamente per gli abusi commessi ai danni dei figli e pertanto non incide sulla potestà del genitore che ha commesso un abuso sui figli altrui (coerentemente alle altre previsioni di cui agli articoli 564 e 569 cp)⁴¹.

In realtà i tempi del procedimento penale sono talvolta tali che non di rado si dichiara la decadenza di genitori di figli ormai maggiorenni, mentre il tribunale per i minorenni è in grado di procedere autonomamente, ed in base ad elementi diversi, dichiarando la decadenza con provvedimento che si può dichiarare provvisoriamente esecutivo.

Roma 19 novembre 2007

GIP erano state allegate le relazioni dei servizi che seguivano il minore ed il giudice si sofferma sui limiti che il giudice incontra nell'individuare le prescrizioni.

⁴¹ Sul punto è necessario verificare sempre l'epoca del commesso reato. Si è resa infatti necessaria la Legge 6 febbraio 2006, n.38 per superare l'evidente paradosso del testo previgente reso evidente nella sentenza della Cassazione n. 17052/2006 che ha confermato che ai sensi dell'art. 609 *nonies* c.p. la condanna per i delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. comportava "incondizionatamente la pena accessoria della interdizione dalla tutela e dalla curatela (n.2) e determinati effetti penali (n.3) e comporta inoltre la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale (n.1), ma solo quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato (e non più quando è circostanza aggravante del reato, com'era previsto dall'art. 541 c.p. previgente)". Con la conseguenza che "la decadenza dalla patria potestà genitoriale è propriamente possibile solo per il delitto di cui all'art. 609 quater n. 2, che, pur punendo gli atti sessuali commessi dal genitore con figli consenzienti infrasedicenni, è l'unica fattispecie in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato". La Corte ha quindi ritenuto illegittima l'applicazione della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti di una madre, imputata, che aveva patteggiato la pena per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., avendo costretto la figlia minore degli anni 14 a compiere e subire atti sessuali. Con il nuovo testo invece si è estesa l'applicazione all'ipotesi in cui la qualità di genitore costituisca circostanza aggravante.